

BULLISMO: PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO

*Il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera, reca misure di **prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo**. Nel corso dell'esame in Commissione Giustizia in sede referente la proposta di legge è stata profondamente modificata rispetto al testo iniziale per porlo in continuità con la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo, approvata nella scorsa legislatura durante i governi a guida PD, che privilegia, rispetto ai soli interventi di carattere penale, **azioni preventive di tipo socio-educativo**, che coinvolgono le **responsabilità dei genitori** e della **scuola**, incentrandosi sui temi della **tutela e dell'educazione nei confronti dei minori coinvolti**, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti.*

*In estrema sintesi, sul versante delle sanzioni penali, è stato **modificato il delitto di stalking** (612-bis cp) per estendere l'**ambito oggettivo dell'illecito penale** alle condotte di reiterata **minaccia** e **molestia** che pongono la vittima in una condizione di **emarginazione**. Viene inoltre introdotta una nuova aggravante, per fatto commesso da più persone, ed è prevista la **confisca obbligatoria** degli **strumenti informatici** eventualmente utilizzati per commettere il reato. Si è intervenuti inoltre sulla contravvenzione prevista dal codice penale riguardante la **mancata osservanza dell'obbligo scolastico** aumentando l'importo dell'ammenda ed estendendo la sanzione alla violazione dell'istruzione obbligatoria e non più solo elementare.*

*Con più modifiche alla citata legge 71/2017 è stato esteso il suo campo di azione anche al bullismo e prevedendo, tra le altre cose, che il **dirigente scolastico**, a fronte di episodi di bullismo e cyberbullismo, che non costituiscano reato, possa – dopo aver informato i genitori – **promuovere iniziative di carattere educativo**.*

*Nei casi più gravi, nel caso in cui le misure di carattere educativo non abbiano dato esito positivo, può coinvolgere i **servizi sociali** o attivare le autorità competenti per l'applicazione delle **misure rieducative** previste dall'art. 25 della legge sui **Tribunali dei minorenni**, anch'esso modificato dal testo approvato. In particolare, si prevede che il tribunale possa intervenire con **misure coercitive** di intervento non penale nei confronti di **minorenni** che, oltre a risultare irregolari per condotta o carattere, tengano **condotte aggressive**, anche **di gruppo**, nei confronti di **persone, animali o cose o lesive della dignità altrui**.*

*Queste misure coercitive si sostanziano nella possibilità di attivare un **percorso di mediazione** oppure un **progetto di intervento educativo** con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili e, come extrema ratio,*

*il collocamento del minore in una comunità solo quando tutte le altre possibilità sono risultate inadeguate. Introdotta, inoltre, la possibilità di proseguire le misure, con il **consenso dell'interessato**, anche al **raggiungimento della maggiore età e fino ai 25 anni**.*

*Tra gli aspetti riguardanti la formazione e la prevenzione si evidenziano le disposizioni che prevedono che il Ministero dell'istruzione metta a disposizione delle scuole strumenti di formazione destinati ai docenti referenti per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, con la previsione di **moduli di formazione** specifici relativi all'educazione emotiva, miranti a sviluppare **relazioni positive tra pari**, la capacità di gestire positivamente le relazioni in corso in modo da **prevenire e regolare i conflitti** e affiancare competenze a favore della **comunicazione non violenta**.*

*Previsto anche un **numero verde, il 114**, per l'assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo e la predisposizione di un'apposita **app** che consenta di ricevere assistenza psicologica e giuridica e di informare prontamente le autorità di polizia anche **via chat**.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori" AC 1524 – relatore Valentina D'Orso (M5S) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati .

IL BULLISMO INQUADRATO NEGLI ATTI PERSECUTORI (ART. 612-BIS CP STALKING)

In linea con quanto fino ad ora stabilito in via giurisprudenziale, il bullismo viene **inquadrato nell'ambito del delitto di *stalking* (612-bis cp)** aggiungendo ai possibili eventi prodotti dalle condotte reiterate di minaccia o molestia – che possono causare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o che possono creare un fondato timore per l'incolumità della vittima o lo inducono ad alterare le proprie abitudini di vita – anche la **condizione di emarginazione della vittima**.

Il **maggiorenne** che adottasse tali condotte rischia la **reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi**. La pena aumenta fino alla metà se il fatto viene commesso in danno di un minore, di una donna in gravidanza o di un disabile ovvero con armi o da persona travisata o se **viene commesso dal cosiddetto "branco" ovvero da più persone**. Il delitto è punito a **querela della persona offesa, ma si procede d'ufficio se la vittima è un minore**.

Il nuovo testo dell'art 612-bis

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita **ovvero da porlo in una condizione di emarginazione**.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **o se è commesso da più persone** ovvero con armi o da persona travisata.

Con la sentenza definitiva di condanna è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio

SANZIONI PIÙ SEVERE PER LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

Passa dagli attuali 30 euro ad un **minimo di 100 e massimo di 1.000 euro** la **contravvenzione per la non osservanza dell'obbligo scolastico** prevista dall'art. 731 cp. La norma penale è stata estesa prevedendone l'applicazione per la violazione dell'istruzione obbligatoria e non più solo per quella scolastica.

ESTENSIONE DELLA LEGGE 71/2017 ANCHE AL BULLISMO

La legge n. 71 del 2017, approvata la scorsa legislatura (vedi [dossier n. 207](#) La legge contro il cyberbullismo) prevede una serie di misure volte alla **prevenzione e al contrasto del cyberbullismo**, con particolare attenzione alla tutela dei minori (sia autori, sia vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. **Il provvedimento approvato estende l'operatività di tale legge anche al fenomeno del bullismo.**

Ai fini della legge 71/2017, per **bullismo e «cyberbullismo»** si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, anche realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Tra le novità più significative si segnala il **ruolo attribuito al dirigente scolastico** nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto. Attualmente la legge impone al dirigente scolastico, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico che non costituiscano reato, di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. La riforma prevede che a fronte di tali episodi, o di episodi di bullismo, salvo che il fatto costituisca reato, il **dirigente scolastico debba** anzitutto attenersi alle linee di orientamento ministeriali, quindi **informare tempestivamente i genitori e disporre iniziative di carattere educativo che coinvolgano anche il gruppo classe**.

Solo nei **casi più gravi**, ovvero di **condotte reiterate**, quando le iniziative educative non appaiano sufficienti, il **dirigente potrà coinvolgere i servizi sociali** e sanitari per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di "accompagnamento rieducativo" degli autori degli atti, **oppure attivare le autorità competenti** per l'adozione delle **misure rieducative** previste dall'art. 25 della legge sui **Tribunali per i minorenni** (Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404).

Introdotta anche, nel corso dell'esame in Aula, una disposizione che prevede la possibilità per le Regioni di fornire alle scuole che lo richiedano un **servizio di sostegno psicologico agli studenti** al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti stessi nonché per prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento della famiglia.

TRIBUNALE PER I MINORENNI: MODIFICHE DELLE MISURE COERCITIVE DI INTERVENTO NON PENALE

Come accennato pocanzi, il dirigente scolastico, esperite inutilmente tutte le vie di carattere preventivo/educativo **può, in caso di condotte gravi, ovvero reiterate, attivare le autorità competenti** per l'adozione delle **misure rieducative** previste dall'art. 25 della legge sui **tribunali per i minorenni**.

Il testo approvato interviene, **modificandolo**, su tale **articolo 25** che disciplina le **misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile**.

La riforma rende attivabile, oltre ai casi di "irregolarità per condotta

e per carattere" **l'art. 25 anche in caso di condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui**.


A differenza degli interventi penali, possibili solo a partire dal quattordicesimo anno e nel caso in cui il fatto costituisca reato, per l'applicazione delle misure di cui all'art. 25 non è prevista un'età minima, e non sono tipizzate le condotte devianti che possono darvi luogo. Si tratta di un istituto introdotto con la legge 25 luglio 1956 n. 888, che ha modificato il r.d.l. 20/7/1934 n. 1404 istitutivo del Tribunale per i minorenni. La legge n. 888, dopo aver sostituito la definizione di minore travolto con quella di "minore irregolare per condotta o carattere", ha introdotto e ha messo al primo posto la misura dell'affidamento del minore al servizio sociale, quale attività di sostegno e controllo della condotta del minore, ordinata dal Tribunale per i minorenni e attuata dal servizio sociale, che lascia il minore nel suo contesto familiare facendolo però seguire ed aiutare dal servizio stesso. Accanto ad essa, la medesima legge ha conservato la misura del collocamento del minore presso un istituto di rieducazione o istituto medico psicopedagogico. Fonte: dossier n. 150/1 Servizio Studi Camera dei deputati.

Giova sottolineare che **l'intervento fatto** con il testo approvato **ampia, rispetto all'assetto normativo vigente, il ventaglio di interventi** che possono essere messi in atto da parte del **Tribunale dei minorenni** per dare una risposta al disagio giovanile con la **grossa novità di stabilire una gradualità rispetto** all'adozione di misure più invasive.

Il procedimento si attiva a seguito di **segnalazioni da parte di chiunque al Pubblico Ministero** il quale verifica le condizioni per l'attivazione di un **percorso di mediazione** oppure può chiedere al Tribunale dei minorenni di disporre, con decreto motivato, lo svolgimento di un **progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa**, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può consistere anche nello svolgimento di attività di **volontariato sociale**. Nell'ambito di tale progetto può essere prevista la partecipazione del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

L'organo competente all'adozione delle misure resta quindi il **Tribunale dei minorenni** che dovrà prima, **obbligatoriamente, sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale**.

Concluso il progetto, il Tribunale dei minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, potrà scegliere se chiudere il procedimento, continuarlo o adottare un progetto diverso, in relazione alle mutate esigenze educative del minore, oppure per l'affidamento ai servizi sociali. Solo come *extrema ratio* è previsto il collocamento del minore in una comunità.



Si ricorda che **ogni provvedimento deve essere preso previo ascolto del minore** (anche infradodicesime, se capace di discernimento), **dei genitori** o degli esercenti la responsabilità genitoriale. **La riforma consente l'assistenza del difensore.**

PERCORSO DI RECUPERO FINO A 25 ANNI

Nel corso dell'esame in Aula è stato inoltre approvato un emendamento che rinnova il fondo per garantire la **continuità dell'assistenza** sino al compimento al **venticinquesimo anno d'età** (attualmente è previsto fino a 21 anni) ai neomaggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

La riforma prevede un **adeguamento** dello **statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**, specificando gli impegni da un lato della scuola e dall'altro delle famiglie per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di altre situazioni di disagio.

FORMAZIONE E MONITORAGGIO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Sarà compito del Ministero dell'Istruzione, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo implementare la **Piattaforma Elisa**, piattaforma di **apprendimento a distanza** predisposta per la formazione destinata ai docenti referenti per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Dovranno, inoltre, essere predisposti moduli di formazione specifici relativi all'**educazione emotiva**, miranti a sviluppare relazioni positive tra pari, la capacità di gestire positivamente le relazioni in corso in modo da prevenire e regolare i conflitti e affiancare competenze a favore della **comunicazione non violenta**.

NUMERO VERDE E APP PER L'AIUTO ALLE VITTIME

Il **numero verde 114**, denominato "emergenza infanzia" fornirà un servizio di assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo.

Verrà inoltre predisposta un'apposita **app**, dotata di funzione di **geolocalizzazione**, per dare anche **via chat**, assistenza psicologica e giuridica alle **vittime** o ai loro congiunti e per informare prontamente le **autorità di polizia**.

RILEVAZIONI ISTAT SU ATTI DI BULLISMO

Al fine di contrastare il fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, l'Istituto nazionale di statistica, svolgerà una **rilevazione annuale** sugli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio.